

Dott. Andrea Fantazzini
Dirigente del Servizio Energia della Regione Liguria

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.
29 DELLA L. R. 29/05/07 N. 22, RECANTE:
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI**



Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (“norme in materia di energia”) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:

- ✓ **TITOLO II:** i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e ss.mm.ii, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
- ✓ **TITOLO III:** la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
- ✓ **TITOLO IV:** i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
- ✓ **TITOLO V:** le disposizioni attuative del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, avente ad oggetto: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”;
- ✓ **TITOLO VI:** i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
- ✓ **TITOLO VII:** norme finali.

Titolo V - impianti termici

Il titolo V del regolamento contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, contenuti nel D.P.R. 74/2013.

In particolare:

- disciplinano le modalità di accesso ed utilizzo del CAITEL;
- definiscono i compiti del responsabile degli impianti termici e del manutentore;
- definiscono le modalità di effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici;
- stabiliscono le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al CAITEL;
- disciplinano le modalità per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per le ispezioni sugli impianti termici, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla loro potenza;
- disciplinano le procedure e i criteri per la programmazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio regionale.

Titolo V - impianti termici: principali novità

Principali novità rispetto alle precedenti disposizioni:

Devono essere accatastati tutti gli impianti che ricadono nella definizione di cui al D. Lgs. 192/2005 art. 2 comma 1

l-tries) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Titolo V - impianti termici: principali novità

Tra gli impianti da accatastare sono inclusi anche gli impianti a biomassa.

Gli impianti a biomassa vanno accatastati nell'ambito del gruppo omogeneo «Generatori alimentati a combustibile liquido o solido». Un apposito Flag permetterà di differenziarli dagli altri impianti escludendoli dal calcolo della potenza complessiva dell'impianto e dall'obbligo di redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Gli impianti vanno accatastati entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del primo intervento sull'impianto o alla data di installazione (art.14 comma 6).

Il codice catasto deve essere comunicato al responsabile di impianto (art.14 comma 6) e indicato sul libretto di impianto.

Titolo V - impianti termici: principali novità

Viene ribadito l'obbligo, per il manutentore o installatore di definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- ✓ le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- ✓ la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;

L'inadempimento di quanto sopra comporta **l'irrogazione nei confronti del manutentore o dell'installatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.**

Titolo V - impianti termici: principali novità

La scadenza per l'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica è prolungata fino alla **fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo** sull'impianto, indicata sul rapporto stesso

È stato introdotto il concetto di IMPIANTO NON SICURO:

nel caso in cui, indipendentemente dal rendimento dell'impianto si riscontra una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, occorre segnalarlo cliccando sull'apposito flag.

In questi casi il rapporto di controllo di efficienza energetica va trasmesso al CAITEL entro 2 giorni dall'effettuazione del controllo .

In caso di trasmissione del rapporto di controllo oltre i suddetti termini, il sistema non ne impedisce la protocollazione ma rileva il ritardo creando automaticamente i presupposti per l'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione.

Titolo V - impianti termici: principali novità

È intenzione di Regione Liguria procedere con l'informatizzazione del libretto di impianto, incluse le schede relative ai risultati delle verifiche periodiche effettuate dal manutentore.

Viene confermato l'obbligo della firma da parte del responsabile di impianto sui rapporti di controllo di efficienza energetica per presa visione.

Vi è stata una riscrittura degli articoli, in particolare, di quelli relativi alle modalità di svolgimento delle ispezioni, alle ispezioni con addebito e alle anomalie riscontrate a seguito delle ispezioni. Ciò allo scopo di definire meglio gli aspetti procedurali, gli obblighi da rispettare, le fattispecie che possono essere oggetto di sanzione.

Titolo V - impianti termici: principali novità

In occasione dell'entrata in vigore del regolamento regionale verranno aggiornate le FAQ scaricabili sul portale ambientale di Regione Liguria www.ambienteinliguria.it

Al fine di sveltire il processo di smaltimento delle email è opportuno specificare nell'oggetto il tema della richiesta.

In caso di richiesta del codice CAITEL di un impianto per un subentro occorre inviare una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica controfirmato dal responsabile di impianto ed indicare la tipologia del gruppo omogeneo al quale ci si riferisce.

Titolo V - impianti termici: principali novità

Sono stati pubblicati i moduli per la richiesta di rimborso di cifre erroneamente caricate sul borsellino elettronico di **Regione Liguria** e per il trasferimento da borsellino manuale a borsellino elettronico.

Non è possibile effettuare il trasferimento di somme di denaro tra borsellini di enti diversi: occorre chiedere un rimborso e caricare nuovamente il borsellino dell'Ente corretto.

Poiché i tempi per il rimborso non sono brevi, occorre prestare molta **attenzione** in fase di caricamento dei borsellini.

Per informazioni
caitel@regione.liguria.it

Grazie per l'attenzione



REGIONE LIGURIA

